



## TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

-Visto il Decreto Legge 8 Marzo 2020 n.11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sulla svolgimento dell'attività giudiziaria?*”;

visto in particolare l'art. 1 del summenzionato decreto, a mente del quale “*a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate, Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;*

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. Prot 58/2020 del 09.03.2020;

dato atto che l'attività ordinaria presso il Tribunale di Tempio Pausania, in ragione del numero degli affari pendenti, dei diversi soggetti coinvolti, della peculiarità della materia trattata e dei diversi luoghi ove essa si svolge, non consente di poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico- sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto necessario assumere delle linee di intervento in relazione alle procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emesse ordinanza di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, o per le quali risultino già emesse le ordinanze di liberazione, fissate le visite degli interessati, o fissati i sopralluoghi con il consulente tecnico di parte;

### DISPONE

ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) SONO REVOCATI TUTTI GLI ESPERIMENTI D'ASTA FISSATI TRA IL 9 MARZO E IL 22 MARZO;
- 2) i professionisti delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) tutti i delegati dovranno procedere alla restituzione delle buste fino a oggi ricevute al soggetto che le ha depositate e senza procedere alla loro apertura;
- 4) dovranno formare un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni del tentativo revocato per una data successiva al 31.05.2020;
- 5) il termine di giorni 120 per il versamento del saldo del prezzo, in quanto termine processuale, è da intendersi sospeso dalla data odierna al 22 marzo 2020;
- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del consulente tecnico presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino al 22 Marzo, salvo nuovo ordine;

sono sospese le attività di visita degli immobili sino al 22 Marzo, salvo nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del Custode presso il cespite, ad eccezione della seguente ipotesi: pericolo di danni a cose o persone derivanti dal cespite pignorato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze dei condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); in tale ipotesi il Custode dovrà aver cura di compiere gli incombenti nel rigoroso rispetto delle distanza di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie indicate nel DPCM sopra richiamato;

per le procedure in cui vi sia già stata l'aggiudicazione, sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 22 marzo 2020, tranne ove si riscontra la situazione individuata al punto precedente.

sono altresì sospese le liberazioni degli immobili sino al 31 maggio 2020 per le procedure in cui ancora non sia avvenuta l'aggiudicazione;

i professionisti delegati, gli avvocati, gli esperti, il Custode dovranno per quanto possibile e salve particolari urgenze astenersi dal frequentare il Tribunale (sia gli uffici dei giudici, sia in particolare la Cancelleria) fino al 22 marzo 2020.



Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con la massima urgenza e in evidenza nel sito del Tribunale e nei siti dei gestori della pubblicità e del Custode a cura di tali soggetti quale provvedimento generale, senza necessità che sia pubblicato nel PVP per ogni singola procedura il cui tentativo di vendita è da intendersi revocato.

Manda alla cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto al Custode, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai propri presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurare la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Tempio Pausania, 9 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Giuseppe Magliulo



Il giudice dell'esecuzione  
Costanza Teti





## TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA

Ufficio Fallimentare

### IL GIUDICE DELEGATO

-Visto il Decreto Legge 8 Marzo 2020 n.11 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto in particolare l’art. 1 del summenzionato decreto, a mente del quale “*a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’art. 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate, Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;*

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot N. 58/2020 emesso in data odierna;

dato atto che l’attività ordinaria presso il Tribunale di Tempio Pausania, in ragione del numero degli affari pendenti, dei diversi soggetti coinvolti, della peculiarità della materia trattata e dei diversi luoghi ove essa si svolge, non consente di poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto necessario assumere delle linee di intervento in relazione alle procedure concorsuali pendenti per le quali risultino già emesse ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d’asta, o per le quali risultino già emesse le ordinanze di liberazione, fissate le visite degli interessati, o fissati i sopralluoghi con il consulente tecnico di parte;

### DISPONE

ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di vendita già emesse:

- 1) SONO REVOCATI TUTTI GLI ESPERIMENTI D’ASTA FISSATI TRA IL 9 MARZO E IL 22 MARZO, mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita revocata dal GD;
- 2) i professionisti non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendita di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto;
- 3) tutti i professionisti dovranno procedere alla restituzione delle buste fino a oggi ricevute al soggetto che le ha depositate e senza procedere alla loro apertura;
- 4) dovranno formare un nuovo avviso di vendita alle stesse condizioni del tentativo revocato per una data successiva al 31.05.2020;
- 5) il termine di giorni 120 per il versamento del saldo del prezzo, in quanto termine processuale, è da intendersi sospeso dalla data odierna al 22 marzo 2020;

- 6) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornali e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del consulente tecnico presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino al 22 Marzo, salvo nuovo ordine;

sono sospese le attività di visita degli immobili sino al 22 Marzo, salvo nuovo ordine;

sono sospesi gli accessi del Custode presso il cespite, ad eccezione della seguente ipotesi: pericolo di danni a cose o persone derivanti dal cespite pignorato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze dei condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); in tale ipotesi il Custode dovrà aver cura di compiere gli incumbenti nel rigoroso rispetto delle distanza di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie indicate nel DPCM sopra richiamato;

per le procedure in cui vi sia già stata l'aggiudicazione, sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 22 marzo 2020, tranne ove si riscontra la situazione individuata al punto precedente;

sono altresì sospese le liberazioni degli immobili sino al 31 maggio 2020 per le procedure in cui ancora non sia avvenuta l'aggiudicazione;

i professionisti e il Custode dovranno per quanto possibile e salve particolari urgenze astenersi dal frequentare il Tribunale (sia gli uffici dei giudici, sia in particolare la Cancelleria) fino al 22 marzo 2020.

Manda alla cancelleria per la trasmissione urgente del presente decreto al Custode, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, al Consiglio Notarile, agli ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geometri, degli Ingegneri, con preghiera ai propri presidenti dei rispettivi ordini professionali di assicurare la massima diffusione tra i propri iscritti nelle forme ritenute più opportune.

Tempio Pausania, 9 marzo 2020

Il Giudice delegato ai fallimenti

Costanza Teti

Il Presidente del Tribunale

Giuseppe Magliulo

TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA  
DEI FALLIMENTI E DELLA CANCELLERIA  
IL TRIBUNALE DI GIUDIZIO

Tempio Pausania  
IL TRIBUNALE DI GIUDIZIO  
(Borsa: S. Francesca Anna Debulda)